

STATUTO
“Mo.V.I. - Movimento di volontariato italiano - Regione Lazio - ODV”

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’Associazione denominata **“Mo.V.I. - Movimento di volontariato italiano - Regione Lazio - ODV”** e in forma abbreviata **“Mo.V.I. Lazio - ODV”** di seguito indicata come “Associazione”.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è costituita ad opera delle Reti Territoriali del Mo.V.I. presenti nella regione Lazio intese quali federazioni provinciali ed aderisce al “Mo.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano ODV”, quale Rete nazionale, rispettandone i contenuti statutari.

L’Associazione si fonda:

- sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali, anche nei Paesi in via di sviluppo;
- sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nella presentazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
- sulla necessità collettiva di denunciare le situazioni di ingiustizia, emarginazione e discriminazione sociale, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;
- sull’esigenza di perseguire, attraverso il metodo della nonviolenza e dell’educazione allo sviluppo e alla pace, condizioni per l’effettiva liberazione dell’essere umano;
- su un diretto impegno nella società civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e con le forze sociali che non violino i fini statutari, l’originalità e l’autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato.

2. L’Associazione ha sede legale a Roma.

Con deliberazione del Coordinamento Regionale potrà essere trasferita la sede senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione opera prioritariamente nel territorio della regione Lazio.

3. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1. L’Associazione si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana Italiana, ha natura apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti alle organizzazioni socie, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore e altri enti privati senza fini di lucro

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione, in particolare, persegue lo scopo di:

- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- impegnarsi affinché i cittadini prendano coscienza dei doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
- promuovere un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
- stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche ed il loro corretto funzionamento, anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
- contribuire allo sviluppo di una comunità pluralista nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti – dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche - autentici spazi di libertà d'azione;
- favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato;
- collegare e rappresentare, a livello locale, le federazioni provinciali del Mo.V.I. e gli altri gruppi e organizzazioni di volontariato aderenti.

In qualità di Rete regionale del Mo.V.I. l'Associazione persegue l'aggregazione, la promozione ed il sostegno dei gruppi aderenti e delle Reti territoriali, favorendone una equilibrata presenza e distribuzione sul territorio. Inoltre cura la formazione comune, la lettura condivisa dei fenomeni e dei bisogni, la denuncia delle situazioni più critiche, la sensibilizzazione ed educazione ai valori costituzionali verso gli abitanti di qualunque età, la sperimentazione di risposte creative, l'interlocuzione libera e responsabile con gli attori privati e istituzionali che agiscono a livello regionale e nei territori nei quali non è presente una Rete territoriale.

3. Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione si impegna a:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e sulla solidarietà;
- favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare – insieme agli emarginati – quello spazio e il riconoscimento di quei diritti che incidono sulla conduzione della vita collettiva;
- diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove;
- stimolare e condurre una concreta sperimentazione di servizi territoriali, di progetti e di iniziative di solidarietà, comprese quelle collegate ad attività di protezione civile, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- garantire un contributo di cultura e di esperienza nell'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi;
- offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei volontari;
- promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi, movimenti ed organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato;

- effettuare, in proprio o per conto terzi, studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto;
- collaborare, in particolare, con gli altri enti del Terzo Settore per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promuovendo con essi forme stabili di collegamento.

- assumere iniziative dirette di livello regionale e locale per la realizzazione di progetti e servizi alla persona e alla comunità.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Coordinamento Regionale.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'Associazione potrà in via esemplificativa:

- stipulare atti o contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, anche mediante pubblicazioni o altro materiale informativo;
- avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, incluse scuole di ogni ordine e grado, con Università, Centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico.

Art. 3 Soci

1. Sono soci della rete Regionale

- le reti Territoriali, costituite con piena autonomia statutaria come Organizzazioni di Volontariato, e formate da almeno sette gruppi o organismi di volontariato e aventi sede in Lazio, secondo limiti e criteri stabiliti dallo statuto nazionale del Movimento.
- le Reti Tematiche come disciplinato dallo Statuto nazionale. a condizione che, qualora non ODV, il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

L'Associazione, in ogni caso, in qualità di Rete regionale del Mo.V.I. è costituita da un minimo di tre Reti territoriali in forma di ODV socie del Mo.V.I.

2. I soci, aderendo alle finalità istituzionali dell'associazione, si impegnano a collaborare al loro raggiungimento. .

Art. 4 Ammissione dei soci

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Coordinamento Regionale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Coordinamento Regionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del

Coordinamento Regionale, nel libro soci.

2. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Coordinamento Regionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

3. La quota annuale a carico dei soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal l'Assemblea.

5. Gli aderenti delle organizzazioni socie svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Coordinamento Regionale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- Estinzione o scioglimento dell'ente socio;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Coordinamento Regionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Coordinamento Regionale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui l'organizzazione aderente compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Coordinamento Regionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e

l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Coordinamento Regionale;
- il Presidente, denominato anche "Responsabile";
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per coloro che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

3. Tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità, competenza, compatibilità e indipendenza, secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea o in sua assenza in ottemperanza del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale sul medesimo tema. Lo svolgimento di cariche elettive negli organi sociali è incompatibile con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale con il MoVI.

4. Per le cariche sociali si sancisce il principio di incompatibilità con incarichi di natura politica o per interessi personali, nel rispetto del Regolamento approvato dell'Assemblea Nazionale.

Art. 8 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Presidenti delle Reti territoriali aderenti e da un rappresentante per ogni Rete tematica.

Possono essere invitati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto un rappresentante per ogni gruppo, organismo, associazione aderente alle reti territoriali nei limiti e con le modalità stabiliti dal coordinamento regionale.

2. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri soci.

3. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Coordinamento Regionale, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito all'ammontare della quota associativa e al termine per il versamento;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Coordinamento Regionale vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, di cui una entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Coordinamento Regionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 11 Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 La Conferenza regionale

La Conferenza Regionale è uno strumento di confronto ed elaborazione politica e strategica del Movimento. Essa è formata dai rappresentanti di ogni gruppo, organismo, associazione aderente alla rete regionale, alle reti territoriali e ai gruppi promotori e dai componenti il Coordinamento Regionale.

Art. 13 Coordinamento Regionale

1. Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra i rappresentanti dei soci.

3. I membri del Coordinamento Regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Coordinamento Regionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Coordinamento Regionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Coordinamento Regionale

1. Il Coordinamento Regionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Coordinamento Regionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Coordinamento Regionale sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Coordinamento Regionale

1. Al Coordinamento Regionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Coordinamento Regionale spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone le spese;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) rappresentare a livello regionale le esigenze delle federazioni provinciali socie;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) coordinare le iniziative che richiedono, per la loro attuazione, un collegamento oltre l'ambito provinciale;
- l) fornire, in accordo con i rappresentanti delle federazioni provinciali socie, supporti alle iniziative delle Organizzazioni e i gruppi di volontariato che ne facciano richiesta;
- m) sollecitare le federazioni provinciali socie alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all'insorgenza di nuovi e all'estensione della rete dei servizi;
- n) convocare, almeno una volta l'anno, la Conferenza regionale del Mo.V.I., con la partecipazione di tutti i gruppi aderenti e di tutte le Rete territoriali, allo scopo di confrontarsi sui fenomeni in atto nella regione e di individuare linee di impegno condivise;
- o) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente, denominato anche come "Responsabile", è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Coordinamento Regionale.
2. Il Presidente viene eletto dal Coordinamento Regionale al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una volta.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Coordinamento Regionale.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Regionale;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - c) insieme al vice-Presidente ha il compito di animare e facilitare la partecipazione di tutti gli aderenti alla vita della rete, promuovendo la più ampia collegialità e condivisione delle decisioni e nella realizzazione di progetti e programmi.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Coordinamento Regionale può richiedere la firma abbinata di altro componente il Coordinamento Regionale.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Coordinamento Regionale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Coordinamento Regionale.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Regionale;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Modalità di svolgimento delle riunioni

Tutte le riunioni e gli incontri del Movimento, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente e le decisioni devono essere assunte attraverso il “metodo del consenso” come definito e secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale o di un eventuale regolamento attuativo approvato dall'assemblea Regionale. In caso di mancato consenso e nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi sociali votano a maggioranza semplice dei presenti.

Gli eventuali contrasti che emergessero nel Movimento ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.

Art. 19 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 20 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Coordinamento Regionale, i seguenti libri:

- libro soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Regionale.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di soci e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Coordinamento Regionale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 1 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.